



COMUNE DI NOCCIANO

Provincia di Pescara

Copia verbale di Consiglio Comunale

N. 23 del reg.
data 28.06.2019

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, ART.15 D.L.30/04/2019 N. 34 (EX DL. N. 193/2016 CONVERTITO IN LEGGE 225/2016).

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18,29 presso l'aula consiliare del Comune di Nocciano.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MUCCI LORENZO	X		PALUMBO VINCENZO	X	
SAVINI GIOVANNI	X		VALERIO LORENZA		X
SAVINI TONY		X	DI GREGORIO MAURIZIO	X	
COCCHINI IVAN	X				
CUZZI GABRIELE	X				
SPEZIALE GIOVANNA	X				
BRITTI TECLA MARA	X				
MAURIZIO SIMONE	X				

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presentin. 9
Assenti n. 2

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il signor Cuzzi Gabriele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- partecipa il Segretario Comunale D.ssa Francesca De Camillis.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- all'art. 15 il Decreto Legge n. 34 del 2019 – "Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali", prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie; non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 31/12/2017;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale prot. n. 3125 del 26.06.2019;

Visto lo schema di proposta predisposto dall'ufficio tributi;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con n. 8 voti favorevoli, n. // contrari e n. 1 astenuto (Palumbo),

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro quindici giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli, n. // contrari e n. 1 astenuto (Palumbo),

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di Legge considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.



Comune di Nocciano

Provincia di Pescara

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

(art. 15, decreto legge 30 aprile 2019, n.34)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 4 - Modalità di presentazione della richiesta.....	3
Articolo 5 - Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	3

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017 i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune o al concessionario competente la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **30/08/2019** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune ed il concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune o il concessionario competente **entro trenta giorni** comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il **31 agosto 2019**
- b) versamento in 6 rate di pari importo: entro il mese di agosto e ottobre 2019, ed i mesi di marzo e settembre degli anni 2020 e 2021;
- c) versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di agosto e ottobre 2019, i mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 ed mesi di febbraio, maggio luglio e settembre 2021;

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale sulle entrate (nella misura pari al tasso legale di cui all'art 1284 c.c.);

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

6. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

7. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

8. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

9. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi,

inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento.

1. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza.

Articolo 4 – Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta di definizione agevolata dovrà essere presentata alla società concessionaria incaricata della riscossione qualora gli atti di ingiunzione siano stati emessi dalla stessa ovvero al Comune qualora gli atti siano stati emessi direttamente da quest'ultimo.

Articolo 5 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



Comune di Nocciano

Provincia di Pescara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE	
N° 23 DEL 28/06/2019	
SETTORE	FINANZIARIO
UFFICIO	RAGIONERIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	DOTT ARTURO BRINDISI
ASSESSORE PROPONENTE	
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO – ART. 15 D.L. 30/04/2019 N. 34 (EX D.L. N. 193/2016 CONVERTITO IN LEGGE 225/2016)	
PARERI articolo 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267	

Sulla proposta di deliberazione allegata

a) ai fini della regolarità tecnica si esprime parere: **FAVOREVOLE**

b) Il Responsabile del Settore Interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Nocciano, li 21/06/2019



Il Responsabile del Settore

dott. Arturo Brindisi

c) ai fini della regolarità contabile si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Nocciano li 21/06/2019



Il Responsabile del Settore

dott. Arturo Brindisi

APPROVAZIONE						
Carica Rivestita	COGNOME E NOME	Presente	Assente	Votazioni		
				astenuti	favorevoli	contrari
SINDACO						
VICE SINDACO						
ASSESSORE						
TOTALE						
VOTAZIONE PER IMMEDIATA ESEGUIBILITA'						
TOTALE						

La proposta è stata approvata nella seduta del _____ con atto n° _____
Alla presenza dei sopra indicati componenti :

Il Segretario Comunale

1

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Cuzzi Gabriele

IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Francesca De Camillis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addi, 02 LUG. 2019

IL MESSO COMUNALE



ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta esecutiva, per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000. In data _____

Li 02 LUG. 2019

IL SEGRETARIO

F.to D.ssa Francesca De Camillis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi, _____

L'IMPIEGATO DELEGATO DAL SINDACO